

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 116/40/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso proposto da Pubblitalia 80 Concessionaria Pubblicità S.p.A. avverso tre cartelle di pagamento recanti IVA anni 2003, 2004 e 2005 sul presupposto che il regime dei compensi introdotti dall'art. 17 del D. Lgs. 112/99 come modificato dal D.L. 262/2006 non avesse natura affittiva o sanzionatoria, ma compensativa per il servizio di riscossione dei ruoli, per cui non fosse invocabile la irretroattività della disposizione e della inapplicabilità della stessa a fatti imponibili relativi ad anni precedenti dell'entrata in vigore della legge.

Appella Pubblitalia 80 censurando la sentenza impugnata e ribadendo l'illegittimità dei compensi richiesti rimarcando che in forza della nuova normativa sono dovute dalla contribuente somme a titolo di compensi per la riscossione in assenza di qualsiasi attività svolta e per fatti inopinabili alla base dell'iscrizione a ruolo recata dalla cartella di pagamento in questione che si riferiscono ad un periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore della legge (anni 2003, 2004 e 2005). Insiste nella natura affittiva della nuova normativa comportando il pagamento di somme a titolo di compensi di riscossione in assenza di una valutazione da parte del contribuente cosa che rende applicabile il principio dell'irretroattività della disposizione e dell'inapplicabilità in relazione ai fatti imponibili relativi ad anni precedenti all'entrata in vigore della legge. Ripropone questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del D. Lgs. 112/99 come modificato dall'art. 32 del D.L. n. 185/2008 per violazione degli artt. 53 e 97 della Costituzione. Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.

Controdeduce Equitalia Esatri S.p.A., ora Equitalia Nord S.p.A., che nel confutare le argomentazioni di controparte richiama una serie di sentenze di merito ritenute favorevoli alla propria tesi.

Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese per infondatezza sia della questione di costituzionalità, sia delle questioni di merito.

Sia Pubblitalia 80 che Equitalia Nord depositano memorie illustrative ribadendo le proprie ragioni e allegando giurisprudenza di merito ritenuta favorevole alle proprie tesi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover confermare la sentenza impugnata per tre ordini di motivi.

Il primo, in quanto l'art. 17 del D.L. 112/1999 riguarda la "remunerazione del servizio dei concessionari" e il comma 1 dello stesso articolo, nel disciplinare la misura dell'aggio, richiama espressamente "l'attività dei concessionari". Tale disposizione non può non riferirsi all'attività svolta dal concessionario che comprende, non solo quelle dirette alla riscossione dei tributi ma anche tutte le spese generali per il funzionamento del servizio di riscossione, per cui deve ritenersi disgiunto l'aggio dal periodo al quale si riferisce l'imposta e farsi riferimento solo al momento in cui l'attività del concessionario ha inizio con la ricezione del ruolo.

Il secondo, in quanto il compenso riconosciuto ai concessionari dalla nuova normativa non ha natura affittiva perché esso è diritto a remunerare il servizio di riscossione dal momento in cui viene attivato l'invio indipendentemente dall'attività svolta. Per cui il principio di irretroattività delle disposizioni sanzionatorie non può essere applicato al caso di specie.

Il terzo, in quanto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del D. Lgs. 112/99 come modificato dall'art. 32 del D.L. n. 185/2008 con riferimento agli artt. 53 e 97 della

Costituzione è manifestamente infondata; infatti il precetto costituzionale sancito dall'art. 53 della Costituzione attiene al momento sostanziale dell'imposizione, quanto all'individuazione del presupposto economico del tributo, che deve rispecchiare la capacità contributiva dell'obbligato, per cui non può ravvisarsi una violazione di tale principio costituzionale con riguardo a norme che si riferiscono solo al diverso e successivo aspetto della riscossione del tributo.

Inconferente deve anche ritenersi il richiamo all'art. 97 della Costituzione, che concerne il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione e non può essere, pertanto, invocato in relazione all'attività e al compenso normativamente previsto per il concessionario della riscossione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in complessivi € 1.000,00.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello di Pubblitalia 80 Concessionario Pubblicità S.p.A., confermando la sentenza impugnata.

Condanna Pubblitalia 80 Concessionaria Pubblicità S.p.A. al pagamento in favore di Equitalia Nord delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.000,00.